

aiga

Associazione Italiana Giovani Avvocati

**RICOSTRUIRE IL PRESENTE
PROGETTANDO IL FUTURO**

ROMA

30 Settembre, 1-2 Ottobre 2021
XXVI Congresso Ordinario

**PER UNA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA RETE
D'IMPRESA A FAVORE DEGLI AVVOCATI QUALE
STRUMENTO DI COMPETITIVITA' SUL MERCATO**

Presentata da Avv. Marta Bellini – Presidente Aiga Verona

aiga

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE DI VERONA

Premessa

L'art. 3 comma 4 ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con la L. 9 aprile 2009, n. 33 introduceva nel nostro ordinamento uno strumento innovativo. Il contratto di rete.

Secondo la norma originaria *«Con il contratto di rete due o più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»*.

Il Jobs Act (L. 81 del 22 maggio 2017), che ha introdotto anche il lavoro agile, che sino a quest'ultimo periodo, nessuno pensava potesse trovare cotanta necessaria applicazione, con l'art. 12 ha esteso la disciplina delle reti ai professionisti, consentendo anche a loro di strutturarsi in tal modo.

Non si pone alcun problema per la struttura semplice della rete contratto, che resta un vincolo obbligatorio tra partecipanti; non si può riferire parimenti per la rete soggetto, che mira alla creazione di un vincolo strutturato al fine di dialogare ed assumere obbligazioni con i terzi e che necessita di altra forma di pubblicità.

Unico requisito della rete soggetto: che le reti siano miste imprese - professionisti.

La rete contratto ottempera agli obblighi pubblicitari attraverso la registrazione all'Agenzia delle Entrate, mentre la rete soggetto, necessita di essere pubblicizzata attraverso l'annotazione a margine del nominativo di ciascun retista, così come iscritto al registro delle imprese, con ciò dovendosi automaticamente escludere i professionisti.

Ed anche per questo motivo, la rete non ha trovato piena applicazione nel mondo dei professionisti, che hanno tentato di rileggere il vincolo come non necessario, ma si sono trovati ad un arresto di fronte alla portata della normativa medesima,

A nulla è valsa nemmeno la nota del Ministero dello Sviluppo n. 23331 del 28 gennaio 2020, che fornendo chiarimenti in ambito di partecipazione alla rete di soggetti diversi dalle imprese, ha dato una lettura completamente diversa della norma, ritenendo che la rete tra soli professionisti sia chiaramente prevista dalla legge 81/2017.

In tal senso, purtroppo la legge è chiara: al fine della corretta strutturazione della rete, è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese dei componenti la struttura, con le dovute e conseguenti limitazioni che ne conseguono nei confronti di tutti i soggetti non imprenditori commerciali (e quindi i professionisti e qui, per quanto di riferimento, gli avvocati).

La potenzialità della rete nel mondo dell'avvocatura

La rete è un contratto nel quale i partecipanti si impegnano ad attuare un programma comune di impresa, che possa prevedere l'acquisizione di un settore di mercato che individualmente non potrebbe essere acquisito, oppure lo scambio di prodotti appartenenti al medesimo settore o simile, o ancora l'esercizio di un'attività che pur rientrando già nell'oggetto della propria impresa, attraverso la rete acquisisca una forma di sviluppo che diversamente non avrebbe.

La responsabilità del contratto può poi essere gestita attraverso la formalizzazione del contratto di rete registrato e garantito da una segregazione patrimoniale conferita ad hoc.

La flessibilità del contratto di rete permette da una parte la perfetta coesistenza tra singoli partecipanti – retisti e struttura comune. Retisti e rete non agiscono in regime di concorrenza e, se competitors, possono, attraverso la strutturazione dell'accordo di rete acquisire mercati maggiori o accedere ad appalti che diversamente non potrebbero essere ambiti.

I beni utilizzati non cadono nell'utilizzo comune come potrebbe facilmente presumersi in uno studio associato o nella forma commerciale della società tra professionisti, ma restano fruiti dalla rete, nella proprietà del retista partecipante per la durata o per l'attività delegata all'esercizio dell'attività di rete, ben potendo coesistere l'utilizzo esclusivo e promiscuo tra legittimo proprietario e retisti. L'acquisto di nuovi cespiti da parte della rete soggetto viene invece gestito come bene comune e così fiscalmente organizzato. Non da ultimo, la rete permette l'applicazione del distacco dei dipendenti, evitando l'eventuale fantasma della codatorialità che spesso aleggia negli studi condivisi.

La duttilità di questo contratto ben potrebbe trovare applicazione nel mondo dell'avvocatura.

Non solo con lo scopo di regolarizzare realtà già esistenti di studi condivisi di fatto ma non associati di diritto, ma altresì con il preciso ed unico scopo di ampliare il novero delle occasioni professionali degli Avvocati.

Attraverso il contratto di rete anche i professionisti potrebbero accrescere le proprie capacità e la propria competitività sul mercato sia in ambito squisitamente giuridico attraverso la multidisciplinarietà dell'approccio al nuovo settore di mercato (pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei), oppure attraverso la multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (si vedano le ristrutturazioni aziendali, gli accordi di composizione della crisi, le pianificazioni aziendali, le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, le gestioni familiari).

Il tutto attraverso una condivisione di strumenti e personale che dovrebbe in altro ambito essere gestito e previsto con appositi accordi anche di non concorrenza ed accesso dati privacy. Non da ultimo ci si permette di rammentare che fiscalmente la collaborazione con alcuni Colleghi altera la visione dell'attività

da parte degli studi di settori, equiparando la condivisione pratica allo stato di dipendenza ed esponendo il singolo professionista ad un aggravio fiscale.

La rete tra professionisti potrebbe inoltre rappresentare uno strumento di ripartenza, di collaborazione di approccio al mercato in tutte quelle realtà che il momento pandemico ha gravato e svuotato di risorse e non solo.

La rete invece, se prevista nella forma di rete soggetto, permetterebbe formalmente l'esposizione di un soggetto diverso e potrebbe, se riconosciuta come ente autonomo, richiedere altresì l'applicazione di regimi fiscali agevolati.

La soluzione

La previsione normativa vincola l'iscrizione o meglio annotazione del vincolo di rete a margine dell'iscrizione al registro delle imprese, limitando o per meglio dire escludendo la formalizzazione del vincolo per tutti i soggetti che al registro imprese non risultino iscritti, e quindi primi tra tutti i professionisti intesi come ditta individuale. Per questo motivo, pur avendo ventilato il Ministero un'apertura all'applicazione di questo strumento anche a favore dei professionisti, ha ommesso di valutare che l'imperio normativo rende di fatto lo strumento inapplicabile a tale categoria.

Si rende opportuna la novellazione dell'art. 12 L 81/2017 o la riscrittura dell'art. 3 co. 4 del DL 10 febbraio 2009, n. 5, così come convertito e modificato al fine dell'ampliamento esplicito dello strumento rete di impresa anche alla categoria dei professionisti.

Visto quanto premesso,

Il XXVI Congresso Ordinario dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati riunitosi a Roma il 30 settembre e 1 e 2 ottobre 2021

IMPEGNA

La Giunta nazionale Aiga e/o l'organo che dovesse risultare statutariamente competente ad adoperarsi avanti le opportune sedi istituzionali e politiche al fine di ottenere la riforma normativa e, nello specifico l'ampliamento del novero dei partecipanti al contratto di rete ex art. 3 comma 4 DL 10 febbraio 2009, n. 5 ai professionisti quali soggetti iscritti agli albi professionali tenuti dal Ministero della Giustizia e dal MEF, eliminando il vincolo esclusivo di annotazione pubblicitaria al registro delle imprese, e ponendo in essere gli adeguamenti normativi necessari al fine di equiparare tale forma pubblicitaria con l'annotazione a margine dell'iscrizione all'albo professionale di appartenenza, al fine di armonizzare la disciplina di riferimento, rendendola effettivamente e concretamente fruibile anche dagli avvocati e dai professionisti tutti individualmente e collettivamente intesi.

Roma, 2 Ottobre 2021

Avv. Marta Bellini

Presidente Aiga Verona

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a long, sweeping horizontal flourish that ends in a small upward tick.